



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2020, proposto da:

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Sisto, Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce, Luciano Ancora e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Sisto in Bari, via Roberto da Bari, 36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via De Rossi, 16;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Lista elettorale "Popolari con Emiliano", rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via Fornari, 15/A;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- *in parte qua*, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell'allegato al verbale operazioni elettorali del 30.10.2020;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato il ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma l'eventuale assegnazione (salva diversa opzione) all'on. Raffaele Fitto, quale candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALI presentato da Michele

Mazzarano il 18.12.2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. Scalera) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, *in parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30.10.2020;

- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Mario Pandinelli, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierno ricorrente Antonio Paolo Scalera, candidato nella lista n. 21 (avente il contrassegno "La Puglia domani") non

risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, contestava le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari che, nello svolgere le operazioni di cui all'art. 15 legge n. 108/1968, come recepita e modificata dalla legge Regione Puglia n. 2/2005, successivamente modificata con legge Regione Puglia n. 7/2015, calcolava in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art. 15 cit., comma 6, n. 2).

Più precisamente, l'UCR accertava che "la coalizione dei gruppi di liste ovvero il gruppo di liste collegati al Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, ha conseguito una percentuale di voti validi pari al 40,93%, nonché un numero di seggi pari a 10, e, pertanto, assegna a norma dell'art.15 comma 6 L. n. 108/1968, ulteriori 19 seggi affinché possa essere assicurata una maggioranza di numero 29 Consiglieri su cinquanta assegnati" (pag. 118, paragr. 18 del verbale UCR del 30.10.2020).

Secondo la prospettazione dello Scalera la decisione assunta sarebbe erronea, essendo stata calcolata la percentuale dei voti validi raggiunta dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto sul totale dei voti validi conseguiti dalla detta coalizione, senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; il premio di maggioranza, a sostegno del Presidente eletto, sarebbe dovuto essere tale da assegnare soli 27 seggi su 50.

2. - Si costituivano in giudizio la Regione Puglia nonché i signori Giuseppe Longo, Mario Pandinelli, Michele Mazzarano, Francesco La Notte e Ruggiero Mennea quali controinteressati.

Interveniva *ad opponendum* la Lista elettorale "Popolari con Emiliano".

I signori Longo e Pandinelli e il sig. Mazzarano proponevano ricorso incidentale; i

primi incentrandolo sull'incostituzionalità della legge regionale in questione nella parte in cui disciplina le cd. "quote rosa" trattandone la violazione come mera irregolarità soggetta a mera sanzione pecuniaria; il sig. Mazzarano, invece, chiedendo - per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale - di rinnovare tutta la fase del procedimento a partire dalla riconsiderazione della cifra elettorale di riferimento, al netto delle liste che non abbiano singolarmente superato la soglia del 4%, fino alla proclamazione degli eletti, ivi compresa la ripartizione dei seggi all'interno della coalizione vincente.

3. - All'esito dell'udienza di discussione del 14 gennaio 2021, la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, giusta ordinanza n. 87/2021; espletati gli incombeni prescritti si celebrava telematicamente la nuova udienza in data 3 marzo 2021 e la causa veniva trattenuta in decisione.

4. - Con sentenza non definitiva n. 465/2021 questo T.A.R. accoglieva sia il ricorso principale proposto dallo Scalera, sia il ricorso incidentale proposto dal Mazzarano, recependo per entrambi il principio di diritto di cui alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze n. 1354/2015 e n. 1465/2015) confermata dal Consiglio di Stato (rispettivamente sentenze n. 3306/2016 e n. 3050/2016) relative alla tornata elettorale del 2015, rese in relazione a un quadro normativo identico rispetto a quello oggetto del presente giudizio.

Secondo la citata giurisprudenza fatta propria dalla sentenza non definitiva n. 465/2021 una volta eliminate le liste sotto il 4% queste non possono essere più ripescate e riconsiderate, a nulla rilevando che la cifra elettorale per la proclamazione del Presidente venga diversamente calcolata, avendo il legislatore regionale inteso premiare le liste che hanno sostenuto il Presidente eletto e che hanno superato la soglia minima di rappresentatività.

Conseguentemente la sentenza n. 465/2021 così disponeva:

«... a) annulla *in parte qua* gli atti impugnati e ordina la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra

elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, da ricalcolarsi al netto dei voti ottenuti dalle liste che -all'interno delle coalizione vittoriosa- non hanno superato la soglia del 4%, fino alla proclamazione degli eletti;

b) domanda quindi al Prefetto di Bari, quale Commissario *ad acta*, con facoltà di delega ad uno o più funzionari, la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, fino all'individuazione dei candidati eletti sulla scorta del criterio indicato *sub a)*; ...».

Con la citata sentenza parziale n. 465/2021 questo Giudice respingeva il ricorso incidentale proposto dai sigg.ri Longo e Pandinelli.

5. - In data 7.5.2021 il commissario *ad acta* designato procedeva al deposito di una prima relazione.

6. - Con ordinanza n. 1184 del 10.7.2021 questo T.A.R. disponeva il rinvio della definizione della controversia a data successiva a quella originariamente fissata sulla base della seguente motivazione:

«... Considerato che:

-con ricorso n. 5258/2021 R.G., depositato in data 7 giugno 2021 è stata impugnata la sentenza non definitiva del Tar Bari, n. 865/2021, resa nel giudizio n. 1299/2020 R.R., proposto dal sig. Sergio Blasi;

-il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza per il 27 luglio 2021;

-l'odierno ricorso, proposto dal candidato Scalera, ha -analogamente- per oggetto il meccanismo di scorrimento della graduatoria dei voti residuati e la conseguente assegnazione dei seggi con il meccanismo del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale della Regione Puglia;

-la decisione del Consiglio di Stato è certamente destinata ad incidere sulla definitiva risoluzione della questione oggetto del presente ricorso, atteso che l'eventuale riforma della pronuncia resa in primo grado andrebbe ad incidere direttamente sulla proclamazione degli eletti;

-è, pertanto, opportuno disporre il rinvio della presente causa in attesa

dell'imminente definizione del giudizio in appello, sia per ragioni di economia processuale, sia al fine di scongiurare il ripetersi di avvicendamenti di candidati nell'organo assembleare regionale; ...».

7. - Con sentenza n. 5618 del 30.7.2021 resa nell'ambito del giudizio di appello r.g. n. 5258/2021 il Consiglio di Stato riformava la sentenza di questo T.A.R. n. 865/2021 con conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020.

8. - Con successiva ordinanza n. 1415 dell'1°10.2021 questo T.A.R. disponeva un'integrazione dell'attività demandata al commissario *ad acta* nominato nella persona del Prefetto di Bari con la seguente motivazione:

«... Premesso

-che il sig. Scalera, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che “la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto” è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 465/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti

alla coalizione di maggioranza;

-che, con un altro gruppo di ricorsi (vedi esemplificativamente ricorso proposto da Sergio Blasi, r.g. 1299/2020), è stata altresì contestata la diversa fase della ripartizione dei seggi su base provinciale, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, con censure condivise da questa Sezione (vedi esemplificativamente la sentenza n. 865/2021), che -ancora una volta- aveva demandato al Prefetto di Bari “*di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione*”;

-che tali ultimi argomenti sono stati tuttavia bocciati in sede di appello (cfr. esemplificativamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021 che ha riformato la richiamata sentenza n. 865);

Considerato

- che i due criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell’assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia;

-che, con ulteriore pronuncia non appellata (vedi sentenza n. 148/2021, pronunciata su ricorso n. 1376/2020), è stato altresì chiarito che -a sua volta- l’individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale -come detto- le liste collegate al Presidente risultato eletto non concorrono all’assegnazione dei seggi, vada effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente;

Ritenuto, pertanto,

-che la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere

la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari;

- che sia opportuno nuovamente demandare alla Prefettura di Bari la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese; ...».

La citata ordinanza rinviava per il prosieguo alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

9. - In data 19.10.2021 il commissario *ad acta* incaricato depositava la nuova relazione.

10. - Le parti depositavano memorie in vista della pubblica udienza del 30 novembre 2021.

11. - All'esito della discussione veniva depositato il dispositivo di sentenza in data 1° dicembre 2021.

12. - Ciò premesso in punto di fatto, questo Giudice ritiene di confermare le conclusioni cui è giunto questo T.A.R. con la sentenza non definitiva n. 465/2021 in ordine all'accoglimento del ricorso principale dello Scalera e del ricorso incidentale del Mazzarano e alla reiezione del ricorso incidentale dei sigg.ri Longo e Pandinelli, facendo altresì propri gli esiti dell'attività di verifica effettuata dalla Prefettura di Bari e da ultimo depositata in data 19.10.2021.

Premesso che - come in precedenza evidenziato - in applicazione dei principi di diritto affermati nella citata sentenza parziale e dalla giurisprudenza di questo Tribunale del 2015 poi confermati dal Consiglio di Stato nel 2016 con riferimento alla tornata elettorale del 2015, la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, il tecnico incaricato dal Tribunale ha appurato che è risultata illegittima

l'elezione di Mario Pandinelli, dovendo essere assegnato il relativo seggio al ricorrente Antonio Paolo Scalera. Circostanza, quella della attribuzione del seggio n. 29 allo Scalera in luogo del Pandinelli e della consequenziale sostituzione del Pandinelli con lo Scalera, emersa come non contestata anche all'esito della discussione del 30 novembre 2021.

Sulla base di analogo ragionamento la sentenza definitiva adottata nell'ambito del giudizio r.g. n. 1335/2020 dispone la sostituzione di Giuseppe Longo con il ricorrente (in quel giudizio) Vito De Palma.

Infine, va evidenziato che, per quanto all'esito dell'attività tecnica svolta dalla Prefettura di Bari è emerso come il sig. Carmelo Grassi rientri nel novero dei candidati da eleggere in luogo di Francesco La Notte, la sua posizione giuridica non può essere in alcun modo incisa dalla presente decisione.

È, infatti, vero che lo Scalera dichiara di agire nell'*incipit* del suo ricorso anche in qualità di "cittadino elettore", e tuttavia la sua azione è volta unicamente alla correzione del risultato elettorale con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato lo stesso ricorrente principale nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio (cfr. oggetto e conclusioni dell'atto introduttivo).

Pertanto, lo stesso Scalera non ha esercitato in concreto una vera e propria azione "popolare" (pur astrattamente ammissibile in materia elettorale) finalizzata alla revisione complessiva del risultato elettorale, ovvero all'applicazione nei confronti di tutti indistintamente i candidati del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questo Tribunale del 2015, confermata con le sentenze del Consiglio di Stato del 2016.

Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato n. 755/2014 e n. 610/2016) alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire:

«... Per la pacifica giurisprudenza, nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti

dalla legge, specificando quali illegittimità siano state commesse (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 1996, n. 1618).

Infatti, “il legislatore non ha previsto una giurisdizione di diritto obiettivo, con la quale si debba accertare quale sia stato l’effettivo responso delle urne elettorali, poiché il giudice amministrativo non può riesaminare (direttamente o tramite suoi incaricati) tutta l’attività amministrativa svoltasi durante le operazioni”.

“Il legislatore, invece, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione)”.

Con argomentazioni che rilevano anche per il ricorso ‘incidentale’ (rispetto al quale sussistono identiche esigenze anche alla luce del principio della parità delle parti), la Sezione ha più volte pure osservato che la legge (tenuto anche conto della complessità delle operazioni e della molteplicità delle sezioni e pure quando una sola sia la sezione elettorale) considera irrilevante la circostanza che l’elettore o il soggetto leso, intenzionato a proporre un ricorso giurisdizionale, abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni ovvero non abbia avuto la concreta possibilità di essere a conoscenza di tutti i vizi delle operazioni elettorali: l’impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui, entro il termine perentorio previsto dalla legge, sono state proposte censure avverso di esso.

Il ricorso elettorale, dunque, delimita i poteri istruttori e decisorii del giudice amministrativo nell’ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate: ciò vale sia per il ricorso ‘principale’ del ricorrente, che per quello ‘incidentale’ del ‘controinteressato’ (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2002, n. 3924; Sez. V,

5 maggio 1999, n. 519; Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l'ampliamento *sine die* del *thema decidendi* dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l'andamento di un procedimento penale.

In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione: la delimitazione dell'oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni.

Diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere in sede giurisdizionale una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto, ciò che il legislatore ha espressamente escluso, con la previsione del rigoroso termine di decadenza e delle altre regole riguardanti il giudizio di legittimità, tra cui quelle sul ricorso 'incidentale'. ...».

Pertanto, a fronte di un'azione che - per come complessivamente formulata - è indirizzata in concreto alla revisione del risultato elettorale con riferimento unicamente alla propria specifica posizione soggettiva e tenuto conto che non si è comunque in presenza di una giurisdizione di diritto obiettivo in materia elettorale, a fronte peraltro dell'assoluta assenza (in questo o in altro giudizio) di una qualsivoglia azione giurisdizionale azionata da Carmelo Grassi a tutela dei propri interessi, non è consentito a questo Giudice disporre alcunché in favore del medesimo Grassi, pena la violazione del principio della domanda di cui agli artt. 101 e 112 cod. proc. civ.

Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche all'esito dell'esame del ricorso incidentale del Mazzarano.

Invero, lo stesso controinteressato agisce solo ed esclusivamente nel proprio interesse, come emerge dalla mancanza nell'*incipit* del ricorso incidentale di un

qualsivoglia riferimento ad un'azione del medesimo Mazzarano quale cittadino elettore, dall'oggetto e dalle conclusioni dell'atto di ricorso incidentale e come confermato dal difensore del ricorrente incidentale nel corso della discussione orale del 30 novembre 2021.

A ciò si aggiunga la considerazione che il ricorso incidentale si atteggia a strumento di difesa finalizzato a paralizzare l'azione di cui al ricorso principale (cfr. pag. 8 del ricorso incidentale del Mazzarano, ove si specifica che viene formulato in via "subordinata" in ipotesi di accoglimento del ricorso principale), con la conseguenza che detto strumento difensivo mutua le peculiarità dell'azione proposta con il ricorso principale (nel caso di specie quello azionato dallo Scalera) con riferimento al quale si è escluso in precedenza il carattere di azione popolare finalizzata - se del caso - a giovare rispetto alla posizione di Carmelo Grassi.

13. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la conferma della sentenza parziale di questo T.A.R. n. 465/2021 e, per l'effetto, la correzione dei risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, l'annullamento dell'elezione di Mario Pandinelli e la proclamazione come candidato eletto del ricorrente Antonio Paolo Scalera.

14. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

15. - Il Collegio pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente spettante al commissario *ad acta* da liquidarsi con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, conferma la sentenza parziale di questo T.A.R. n. 465/2021 e, per l'effetto, corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, annulla l'elezione di Mario Pandinelli e proclama eletto il ricorrente Antonio Paolo Scalera.

Spese compensate.

Pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente spettante al commissario *ad acta* da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO